

RETRIBUZIONE E RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Prima unità: **Sviluppo e struttura della retribuzione**

Seconda unità: **I decreti di ricostruzione di carriera**

Terza unità: **Verificare se la ricostruzione di carriera è corretta**

Appendice: **Scheda dei riferimenti normativi**

Giugno 2008

Nota: Per usare i link che richiamano tabelle o programmi del sito la consultazione di questo manuale deve essere fatta in rete.

Prima unità

1 - **Sviluppo e struttura della retribuzione del personale della scuola:**

- La svolta del CCNL del 95
- Le voci dello stipendio
- Differenze con i DS sganciati dal contratto scuola
- La retribuzione dall'importo lordo al netto
- Quando è possibile ricavare dal cedolino gli importi che non compaiono
- Cosa fare per un controllo quando si ricevono arretrati o vengono effettuati recuperi
- Software

1.1 La svolta del CCNL del 95

Se guardiamo gli ultimi 50 anni, l'evoluzione della progressione di carriera aveva subito parecchie variazioni, ma sostanzialmente un principio era rimasto sempre fermo: la progressione per bienni.

Ad ogni nuovo inquadramento cambiava la struttura delle classi, l'anzianità necessaria per raggiungere la più elevata, ma un principio restava immutato: la progressione per aumenti biennali all'interno delle classi fino alla data delle dimissioni, quindi anche oltre i 40 anni di servizio.

La svolta avviene col CCNL del 1995 che introduce altre novità:

- eliminazione degli aumenti biennali (riesumati poi per pochissimi casi specifici)
- nuovo inquadramento dal 1/1/96 per arrotondamento dell'anzianità maturata
- superamento della legge 370/70, e riconoscimento integrale del servizio ai fini giuridici ed economici (prima, fino alla maturazione di una soglia, 1/3 del preruolo veniva valutato solo ai fini economici)
- passaggi di classe solo dopo aver fatto un certo numero di ore di aggiornamento (norma poi abrogata col successivo CCNL)

La struttura delle classi viene così stabilita in sette fasce o classi:

classe 0 fascia da 0 a 2 anni

classe 3 fascia da 3 a 8 anni

classe 9 fascia da 9 a 14 anni

classe 15 fascia da 15 a 20 anni

classe 21 fascia da 21 a 27 anni

classe 28 fascia da 28 a 35 anni

classe 35 da 35 anni in poi

Dopo i 35 anni di anzianità lo stipendio non subisce più variazioni per progressione di anzianità.

Inoltre l'abolizione degli aumenti biennali ha provocato il venir meno della salvaguardia del maturato in itinere ai fini pensionistici previsto dalla legge 312/80 (Quote aggiuntive).

Nota: Per il personale inquadrato per l'applicazione di questo contratto i passaggi di classe avvengono quindi con la data del 1° gennaio.

Eccezione: quanti hanno subito un rinvio per:

- aspettativa senza assegni
- ritardato passaggio per mancanza delle ore di aggiornamento minimo previsto (limitatamente al periodo di vigenza di tale norma)

Importante

Osserviamo però che tutto il personale assunto dopo gli inquadramenti del CCNL del 95, matura i passaggi di classe dal 1° settembre e per loro resta in vigenza la vecchia normativa (legge 370/70), ne deriva che 1/3 del servizio preruolo viene valutato ai soli fini economici, ma non produce effetti fino alla soglia (DPR 399) in quanto non esistono aumenti biennali.

1.2 Le voci stipendiali

Nel cedolino del Tesoro troviamo solitamente:

- 1) Stipendio
- 2) Indennità integrativa speciale
- 3) Retribuzione Professionale docenti (oppure Compenso individuale accessorio, Indennità di direzione)

In taluni casi anche

- 1) Assegno ad personam
- 2) Compenso ore eccedenti
- 3) Art. 7 personale Ata

Per i dirigenti scolastici:

- 1) Retribuzione di posizione quote fissa e variabile
- 2) Retribuzione individuale di anzianità

La retribuzione accessoria corrisposta dall'istituzione scolastica, di norma, non compare nel cedolino del Tesoro; il Tesoro, però, registra anche questi dati e ne tiene conto ai fini fiscali e della trattenuta per il fondo pensione sulla maggiorazione del 18%.

Nota:

- a) in tutti i casi in cui si deve far riferimento allo stipendio base, salvo indicazioni specifiche contrarie, si deve comprendere lo stipendio, l'assegno ad personam e (dal 1/1/01 per i DS, dal 1/1/03 per gli altri) l'indennità integrativa speciale.
- b) eccezione: per il calcolo della pensione si deve scorporare l'IIS perché non è soggetta alla maggiorazione del 18% (ai fini della buonuscita invece si considera parte integrante dello stipendio).

L'indennità integrativa speciale per il Pubblico Impiego fu introdotta a partire dal 1/7/1959 similmente a quanto avveniva per il settore privato con l'indennità di contingenza.

L'importo era in misura fissa uguale per tutti i lavoratori e veniva aggiornato periodicamente in base alla variazione dei dati sull'inflazione comunicati dall'ISTAT e rilevati su un insieme di beni di consumo (paniere); l'aggiornamento venne fatto con cadenze diverse, per una serie di interventi legislativi in seguito ad accordi sindacali: annuale, semestrale, trimestrale, quadrimestrale...

Fino al 1977 ne era esclusa la tredicesima, nella quale venne inclusa a partire dal 1/7/77, escludendone però l'importo già maturato di £ 48.400 fino al 1989.

All'inizio rappresentava una voce non molto significativa della retribuzione, ma negli anni 70 l'inflazione comincia a crescere troppo rapidamente per cui gli adeguamenti dell'IIS danno sempre più consistenza a questa voce e questo crea degli squilibri sia nella retribuzione (appiattimento salariale) che nel calcolo delle pensioni.

Contro l'appiattimento salariale fu varato un inutile e tardivo provvedimento che dal 1/1/82 legava gli adeguamenti dell'IIS allo stipendio base iniziale di livello (senza tener conto della retribuzione di anzianità), differenziandola per qualifiche.

Ma la svolta determinante è data all'accordo sindacale del 91 che ne bloccò l'importo per cui non ha subito variazioni dal 1/11/91.

Nel 2003, con i CCNL, fu conglobata nello stipendio, senza pensare agli effetti indiretti specialmente su pensioni e buonuscita: dal 1/1/2001 per i dirigenti scolastici e dal 1/1/2003 per il personale della scuola.

Con intervento urgente il Governo escluse gli effetti sulla pensione, non sulla buonuscita.

1.3 Differenze con i DS sganciati dal contratto scuola

Un'innovazione rilevante è rappresentata dal primo CCNL della dirigenza del 2003, entrato in vigore dal 1/1/2001, perché sottrae i DS dalla competenza del contratto della scuola e li colloca, con un proprio contratto, nell'area della dirigenza statale; cambia la struttura della loro retribuzione, ma cambiano anche aspetti normativi particolari come le dimissioni dal servizio.

La retribuzione non contempla più aumenti di anzianità, la voce "STIPENDIO" è fissa ed uguale per tutti; ma i dirigenti in servizio al 31/12/2000 conservano, per diritto acquisito, la retribuzione individuale di anzianità maturata a quella data come fosse "un assegno ad personam non assorbibile".

Compaiono nuove voci stipendiali:

- 1) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA in misura uguale per tutti
- 2) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA VARIABILE a livello regionale e per fasce determinate dalla consistenza dell'istituzione scolastica
- 3) RETRIBUZIONE DI RISULTATO determinata a livello regionale dall'attività delle istituzioni scolastiche

Mentre il punto 3 è da considerare retribuzione accessoria, i punti 1 e 2 fanno parte effettiva della retribuzione con effetti pieni su pensione e buonuscita.

E' in atto una querelle per la maggiorazione del 18% ai fini pensionistici, ma attualmente l'amministrazione non la riconosce.

1.4 La retribuzione dall'importo lordo al netto

Il punto di partenza è la retribuzione lorda: per determinare quella netta ci sono due passaggi obbligati:

- 1) il calcolo delle trattenute assistenziali per determinare l'imponibile fiscale
- 2) il calcolo delle trattenute fiscali (IRPEF)

Osserviamo un cedolino del Tesoro ([..\CedoliniTipo.xls](#)), ignorando per il momento tutte le altre voci che hanno carattere straordinario.

Premesso che periodicamente vengono apportati aggiustamenti o adattamenti, osserviamo:

- 1) la colonna degli importi lordi, quella delle trattenute: la differenza tra le due colonne determina l'importo netto
- 2) non sempre l'importo indicato in questa colonna è effettivamente quello lordo (arretrati)

Trattenute assistenziali e previdenziali:

- 3) le trattenute assistenziali partono dall'imponibile sul quale viene applicata l'aliquota vigente; le aliquote hanno subito continue variazioni, l'ultima dal 1/1/07 (vedi il file TrattAss.doc)
- 4) l'osservazione dell'imponibile ci permette di determinare a quali voci è applicata la trattenuta
- 5) il personale della scuola primaria e i DS ex direttori didattici hanno la trattenuta ENAM
- 6) la trattenuta TFR/TFS è indicata come 2,50% sull'80%, quindi quella effettiva è del 2%, ma giuridicamente è determinante che sia applicata all'80%.

Trattenute fiscali:

- 7) Sono indicati tre tipi di imponibile:
 - a. Aliquota massima
 - b. Aliquota media
 - c. Aliquota progressiva

La massima si applica alla tredicesima e agli arretrati AC (anno corrente)
L'aliquota media (ricavata con le retribuzioni degli ultimi due anni) è applicata agli arretrati AP (anni precedenti)

L'aliquota progressiva, ovvero l'applicazione degli scaglioni e delle detrazioni (o deduzioni) viene applicata sulla retribuzione mensile.

Normalmente sul cedolino compare solo questo imponibile.

Un problema sorge per la mensilizzazione: il calcolo esatto dell'irpef può essere fatto solo sul reddito annuo, per un calcolo mensile che si avvicini il più possibile, le amministrazioni seguono criteri complessi.

Però tutto viene pareggiato in febbraio col conguaglio fiscale.

A volte l'imponibile aliquota progressiva è inferiore a quello che dovrebbe essere: la spiegazione è semplice, è stata operata una trattenuta che abbassa l'imponibile: rate di riscatto, trattenuta legge 335 per il 18%.
L'osservazione dei vari imponibili ci permette di ricavare importi non espressi nel cedolino.

Il calcolo dell'irpef progressiva dipende dall'imponibile, secondo gli scaglioni vigenti; ma bisogna tener conto delle detrazioni sul reddito e per persone a carico.

Dal 2001 al 2006 le detrazioni sono state sostituite dalle deduzioni da applicare all'imponibile (come la no-tax-area).

Dal 1/1/07 si è tornati alle detrazioni, ma già Tremonti parla di tornare alle deduzioni da lui introdotte nel 2001.

1.5 Quando è possibile ricavare dal cedolino gli importi che non compaiono

A volte il Tesoro sembra si diverta a crearci delle difficoltà.

Fino al 2006 ricavare i dati relativi alla tredicesima era un rebus, dal 2007 l'inserimento è stato modificato.

1 - E' ancora molto ambiguo ciò che viene indicato in caso di arretrati e di recuperi.

Arretrati

Fino a qualche anno fa venivano indicati con le sigle AC e AP e questo costituiva già un piccolo aiuto. Ora non vengono più distinti. Per avere questa distinzione bisogna guardare la sezione Irpef perché, come già detto, per AC si applica l'aliquota massima, per AP si applica l'aliquota media.

Nella colonna lordi non troviamo gli arretrati lordi, ma al netto delle trattenute ass/prev (imponibile); le trattenute ass. operate non sono indicate da nessuna parte; l'importo lordo non è indicato da nessuna parte. Per ricavare l'importo lordo AC non ci sono problemi: basta confrontare importi lordi del cedolino aggiornato – lordi cedolino precedente = arretrato di un mese (da moltiplicare per i mesi a partire da gennaio).

Impossibile ricavare l'importo lordo degli anni precedenti dal cedolino.

Recuperi

Vengono fatti ratealmente e il numero delle rate si ricava dalla data di scadenza; se si tratta di recupero per applicazione di ricostruzione di carriera di norma viene mandato un estratto di difficile lettura per chi non ha un minimo di competenza in materia.

L'importo indicato è al netto delle trattenute ass/prev, non vengono indicati da nessuna parte gli importi lordi e le trattenute ass/prev.

E' impossibile risalire all'importo lordo con i dati del cedolino.

In caso di recuperi per riduzione di stipendio (es. maternità al 30%), il Tesoro generalmente indica i periodi e la percentuale di riduzione nel foglio delle note che accompagna il cedolino.

2 - Non ci soffermiamo su come ricavare i dati sulla tredicesima in quanto da dicembre 2007 il Tesoro ha modificato il suo inserimento, rendendolo meno complesso.

Diremo che osservando l'imponibile "aliquota massima" si può dedurre la parte di trattenute assistenziali ad essa riferita (oppure osservando l'importo delle trattenute confrontandolo con quello del mese precedente)

3 - L'osservazione degli imponibili fiscali può essere utile sempre per decifrare e ripartire le trattenute assistenziali, sia per determinare se un importo trattenuto è deducibile dal reddito; ma per le trattenute assistenziali, la prima strada è sempre quella di esaminare gli imponibili ass/prev nell'apposita sezione del cedolino.

INCIDENZA PERCENTUALE PASSANDO DAL LORDO AL NETTO

La tabella ha solo valore statistico ed è riferita alla retribuzione del biennio 2006/07

Classe	Collaboratore scolastico			Docente secondaria superiore		
	Retribuz. lorda	Retribuz. netta	Differenza	Retribuz. lorda	Retribuz. netta	Differenza
Da 0 a 2	1.255,08	974,29	22,37%	1.847,10	1.344,57	27,21%
Da 3 a 8	1.278,32	988,59	22,67%	1.942,45	1.403,34	27,75%
Da 9 a 14	1.362,57	1.042,64	23,48%	2.095,02	1.499,06	28,45%
Da 15 a 20	1.441,19	1.092,63	24,19%	2.321,22	1.640,78	29,31%
Da 21 a 27	1.518,58	1.140,34	24,91%	2.560,95	1.785,21	30,29%
Da 28 a 35	1.576,99	1.176,34	25,41%	2.773,50	1.902,18	31,42%
Da 35 in poi	1.617,90	1.201,56	25,73%	2.898,70	1.967,11	32,14%

1.6 Cosa fare per un controllo quando si ricevono arretrati o vengono effettuati recuperi

Quando vengono corrisposti gli arretrati di contratto a tutto il personale, bisogna affidarsi alle tabelle sindacali disponibili o elaborare le tabelle delle retribuzioni.

Vediamo invece i casi personali.

E' necessario avere un dettaglio dei calcoli; in genere il Tesoro lo manda subito all'interessato nei casi di recupero di somme indebitamente percepite, non lo manda mai per arretrati, eppure l'unica fatica da fare è stamparlo, le elaborazioni sono eseguite dal sistema informatico.

Per averlo basta far inviare all'interessato una richiesta ai sensi della legge 241/90, nell'arco di un mese arriva.

Il rendiconto presenta gli stipendi ricevuti e quelli dovuti nel periodo di riferimento; le trattenute ass/prev effettuate e le differenze a debito.

(vedi uno stralcio con i dati essenziali)

Con questo documento non è difficile comprendere come si è arrivati all'importo risultante sul cedolino dello stipendio.

Se le retribuzioni sono corrette, le elaborazioni e il risultato finale sono esatti, è superfluo ogni controllo.

Gli effetti fiscali:

- le somme recuperate ratealmente vengono sottratte dall'imponibile fiscale e quindi alleggeriscono l'irpef.
- gli arretrati AC sono tassati con aliquota massima
- gli arretrati AP sono tassati con l'aliquota media

1.7 Software

Esistono in giro dei programmi che elaborano lo stipendio, per usarli correttamente è opportuno conoscere la normativa, altrimenti si rischia di inserire i dati richiesti in modo non corretto.

E' preferibile crearseli, è semplice e alla portata di tutti se si sa usare un foglio di excel; il problema più grosso è quello di aggiornarli, di essere al corrente con le novità.

Alcuni programmi disponibili nel mio sito:

Per il calcolo:

[..\Cedolino.xls](#) – per ottenere il cedolino inserendo la classe stipendiale

[..\CalcoloStipNetto.xls](#) - dallo stipendio lordo a quello netto

Per la consultazione

[Trattass.pdf](#)

[StNettiGen09.pdf](#)

[Stipendilordi.xls](#)

[..\TabelleSintetiche.xls](#)

Per la lettura del cedolino:

[CedoliniTipo.xls](#)

Seconda unità

2 - I decreti di ricostruzione di carriera:

- Finalità e contenuti del decreto
- Coerenza tra cedolino dello stipendio e ricostruzione di carriera
- Passaggi di ruolo: ricostruzione o temporizzazione

2.1 La funzione della ricostruzione di carriera

Il decreto ha lo scopo di far corrispondere la retribuzione esatta.

Capita spesso che arrivi in sindacato qualche insegnante ed esibisca la ricostruzione di carriera per avere il calcolo della pensione con l'anzianità indicata.

La RC non fa testo per l'anzianità pensionistica.

Fino al 31/8/2000 era di competenza dei Provveditorati, dal 1/9/00 è di competenza delle istituzioni scolastiche.

La RC degli IRC (art. 53 legge 312/80) è sempre stata di competenza delle istituzioni scolastiche.

E' importante la prima ricostruzione di carriera, quella in cui si riconosce il servizio preruolo; in mancanza (a volte passano anni) si riceve lo stipendio con la sola anzianità di ruolo.

Tutte quelle successive sono sequenziali, teoricamente inutili in quanto il sistema informatico del Tesoro elabora ed aggiorna i dati, per cui corrisponde lo stipendio corretto anche se non ha ricevuto il decreto.

A meno che non intervenga un fatto nuovo come:

- passaggio di ruolo
- immissione in altro ruolo
- rettifica dell'anzianità riconosciuta con la precedente RC che viene annullata

Per chi è in attesa della prima ricostruzione di carriera, osservare sul cedolino del Tesoro la scadenza (indicata in corrispondenza della voce "stipendio"): di norma tiene conto solo del servizio di ruolo.

A meno che non si tratti di passaggio di ruolo o docenti di religione.

2.2 Coerenza tra ricostruzione di carriera e cedolino

La prima ricostruzione è una fonte insostituibile di informazioni relative al riconoscimento del preruolo, indica gli anni riconosciuti e per quelli non riconosciuti la causa.

Le altre indicano l'anzianità utile ad una certa data ed elaborano le retribuzioni aggiornate alle nuove tabelle contrattuali vigenti: la conoscenza dell'anzianità riconosciuta alla data indicata, ci permette di determinare quella maturata oggi, ma ciò va fatto in due tempi:

- 1) anzianità maturata al 31 dicembre 1995 e arrotondamento per eccesso o per difetto al 1/1/96
- 2) anzianità maturata dal 1/1/96 ad oggi

Se l'anzianità così ricavata non coincide con quella indicata dal cedolino dello stipendio, bisogna verificare se:

- a) la ricostruzione da noi esaminata non sia stata successivamente riveduta e annullata;
- b) se non sia intervenuto un fattore che abbia ritardato la carriera (aggiornamento non sufficiente quando era richiesto, aspettativa senza assegni ...)
- c) non si tratti di una ricostruzione non ancora applicata dal Tesoro

L'anzianità sul cedolino dello stipendio si ricava osservando:

- la classe di inquadramento
- la scadenza della stessa indicata per la voce "STIPENDIO"

2.3 Passaggio di ruolo

Se il passaggio di ruolo avviene nell'ambito dello stesso ordine di scuola (da materna a elementare, da media a superiore, da ITP a docente) non ci sono problemi: dalla data del passaggio si mantiene tutta l'anzianità riconosciuta nel ruolo di provenienza, cambia solo la tabella retributiva.

In caso di passaggio di ruolo dalla primaria alla secondaria (per gli ata da qualifica inferiore a superiore) si procede dalla data del passaggio con la temporizzazione fino al superamento del periodo di prova.

Dopo si effettua la ricostruzione di carriera e la si adotta solo se più favorevole della temporizzazione. Per il personale direttivo la temporizzazione è sempre più favorevole.

Una situazione di incertezza si crea in un caso piuttosto frequente: al momento in cui si confronta la ricostruzione con la temporizzazione, quest'ultima è più favorevole, ma guardando in prospettiva la carriera si rivela molto più conveniente la ricostruzione.

Sarebbe bene che a optare fosse l'interessato (l'intenzione del legislatore è chiara!).

La Ragioneria Provinciale di Varese non accetta l'opzione dell'interessato e afferma che l'amministrazione deve scegliere la più favorevole e non può certo analizzare le prospettive future.

Vediamo comunque come funziona la temporizzazione:

**Passaggio di ruolo dal 1/9/2008
dalla scuola elementare alla scuola media**

Ins. con anzianità di carriera di anni 18

Inquadrato nella fascia 15-20: 22.468,78

Nota: la temporizzazione riguarda solo lo stipendio base pertanto fino al 31/12/92 ne era esclusa l'indennità integrativa speciale poi conglobata.

Osserviamo nella tabella le due carriere:

Fascia	Liv. 6	Liv. 7	
0-2	18.609,31	20.197,18	Retribuzione di anzianità = 3.859,47 (22.468,78-18.609,31)
3-8	19.112,02	20.754,77	Nuova retribuzione = 24.056,65 (20.197,18 + 3.859,47)
9-14	20.660,26	22.577,27	
15-20	22.468,78	24.675,29	Nuovo inquadramento:
21-27	24.223,94	26.712,51	Fascia 9-14 22.577,27
28-34	25.955,69	28.710,89	Assegno ad personam 1.479,38
35	27.245,23	30.192,03	Totale 24.056,65

La temporizzazione, attraverso una proporzione aritmetica, determina la nuova anzianità nel liv. 7:

9	10	11	12	13	14	15
22.577,27				24.056,65		24.675,29

La nuova retribuzione corrisponde ad un'anzianità di anni 13, mesi 2 e giorni 23 al 1/9/2008

La fascia 15-20 sarà maturata al 8/6/2010 (decorrenza 1/6/2010).

Col passaggio alla classe 15 sarà assorbito l'assegno ad personam.

Aspetti negativi della temporizzazione

Si ottiene lo stesso inquadramento per tutti coloro che sono nella fascia 15-20, quindi sia se al momento del passaggio l'anzianità è di 15 anni, sia se è di 20.

Non si tiene conto degli anni maturati nella fascia in godimento.

Il problema nasce dal fatto che la temporizzazione è nata nel 1981 (quasi 30 anni fa), quando la struttura della progressione di carriera era basata sui bienni.

Dal 1996, con la nuova progressione per sessenni o settenni, per renderlo equo ed equilibrato sarebbe stato opportuno apportare qualche modifica, come aggiungere le quote maturate.

Esempio: stip classe 15 € 12.000 – classe 21 € 13.800

Con anzianità di anni 20 è: $12.000 + 1.800/6 \times 5 = € 13.500$

Purtroppo la normativa sulla temporizzazione non ha mai previsto questo aggiustamento semplice ma perequativo.

Software: ottimo e affidabile il software della Tecnodid disponibile in tutte le strutture della Cisl Scuola a cura della Segreteria Nazionale.

Sulle ricostruzioni di carriera possono essere utili alcune osservazioni contenute in alcuni esempi con i seguenti link:

- 1) [**Prima ricostruzione di carriera**](#)
- 2) [**Ricostruzione successiva**](#)
- 3) [**Ricostruzione successiva con passaggio di ruolo**](#)
- 4) [**Ricostruzione di carriera ATA**](#)

Terza unità

3 - Verificare se la ricostruzione di carriera è corretta:

- Servizi utili
- Valutazione del preruolo
- Requisiti essenziali per la valutazione
- Maggiorazioni ed accelerazioni di carriera
- Procedura per il riconoscimento
- Cenni sugli inquadramenti particolari: Personale ex Enti Locali, DSGA, IRC
- Software

3.1 Servizi utili

Cominciamo a chiarire il concetto di preruolo: comprende tutti i servizi utili precedenti la data di immissione in ruolo giuridico; in caso di passaggio di ruolo si prende a riferimento la data del passaggio.

Servizio militare

Si comincia il discorso con questo servizio perché riguarda tutto il personale. E' utile:

- 1) il servizio militare prestato dopo il 30/1/87; per il diritto si fa riferimento alla data del congedo valutando tutto il periodo, anche la frazione precedente il 30/1/87
- 2) il servizio militare prestato prima del 30/1/87 ma in costanza di servizio ovvero:
 - a. Personale di ruolo chiamato per servizio di leva e messo in aspettativa sino al termine
 - b. Personale già in servizio di leva assunto in ruolo e subito collocato in aspettativa (dalla data dell'assunzione in ruolo)
 - c. Personale con nomina a tempo determinato chiamato per servizio militare, oppure di leva quando riceve la nomina che accetta senza poter prendere servizio (fino alla durata della nomina)

Nessuna valutazione se prestato non in costanza di servizio prima del 31/1/87.

Sono equiparati al servizio militare il servizio civile sostitutivo della leva e quello prestato nei paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 1033/66.

Può essere valutato come servizio a se stante, oppure insieme alle supplenze per raggiungere la valutazione dell'anno scolastico, evitando la doppia valutazione (Circ. min. – Dirpers. N. 29 del 3/1/96).

Anche per i docenti, il servizio militare è riconosciuto dalla data dell'assunzione in ruolo e non dopo il superamento del periodo di prova, anche se con l'attuale inquadramento raramente produce effetti.

Servizi scolastici valutabili

Personale docente di scuola secondaria

- 1) il servizio comunque prestato (supplenza temporanea, supplenza annuale, incarico annuale, ruolo) nella scuola secondaria statale;
- 2) il servizio prestato nelle scuole secondarie pareggiate;
- 3) il servizio comunque prestato nella scuola elementare statale;
- 4) il servizio prestato negli educandati femminili statali;
- 5) il servizio come insegnante di religione con titolo di studio nella scuola elementare e secondaria;
- 6) il servizio prestato nelle scuole elementari parificate;
- 7) il servizio prestato nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie;

Non sono riconoscibili:

- il servizio prestato nelle scuole secondarie parificate o legalmente riconosciute
- quello prestato nella scuola materna, sia statale che privata o comunale.

Questo ultimo punto può comportare gravi conseguenze per il personale della scuola primaria che ottiene il passaggio di ruolo nella secondaria.

Personale docente di scuola primaria

- 1) il servizio prestato (supplenza temporanea, supplenza annuale, incarico annuale) nella scuola elementare statale;
- 2) il servizio prestato nella scuola materna statale;
- 3) il servizio prestato nella scuola secondaria statale;
- 4) il servizio prestato nella scuola elementare parificata;
- 5) il servizio prestato nella scuola secondaria pareggiata;
- 6) il servizio prestato come ITP o come assistente
- 7) il servizio come insegnante di religione con titolo di studio nella scuola primaria e secondaria;
- 8) il servizio prestato nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie;
- 9) il servizio prestato nelle scuole materne comunali, provinciali e regionali, con autorizzazione del Provveditorato e in qualità di dipendenti dell'Ente Pubblico.

Non è utile il servizio prestato in scuole materne private o elementari private non parificate.

Non è utile il servizio di doposcuola e similari gestito dai Patronati scolastici o dai Comuni.

Per quanto riguarda la scuola privata, resta aperto il problema delle scuole paritarie, la nuova denominazione attribuita dalla legge 62/2000: attualmente regna molta confusione, alcuni provveditorati le riconoscono, altri no.

Altri servizi utili a tutti i docenti:

- 1) Servizio in qualità di professore incaricato, assistente incaricato e straordinario nell'università (DPR 417/74, art. 81), non per anno scolastico, ma nella effettiva misura
- 2) Il servizio di dottorato di ricerca
- 3) Il servizio di istitutore nei Convitti Nazionali prestato dal 12/11/74 in poi
- 4) Il servizio nei corsi C.R.A.C.I.S., nelle L.A.C. (libere attività complementari), studio sussidiario e doposcuola nella scuola media (legge 1859/62, art. 3)
- 5) Il servizio nelle scuola reggimentali, carcerarie e rurali
- 6) Il servizio non di ruolo prestato all'estero con incarico del Ministero
- 7) Il servizio come lettore di italiano in istituti stranieri

Ai docenti privi della vista il servizio preruolo è riconosciuto per intero (T.U. 297/94, art. 485, c. 4)

Dirigenti scolastici

La valutazione dei servizi dopo il passaggio dal ruolo docente a quello direttivo è disciplinata dall'art. 82 del DPR 417/74.

Si prevede la valutazione ai fini giuridici ed economici nella misura della metà il servizio prestato nella carriera di provenienza.

Dal 1/2/81 il DPR 271/81 ha introdotto la temporizzazione, dapprima come norma transitoria, poi divenuta norma permanente ed estesa dal 1/1/83 a tutto il personale della scuola; superato il periodo di prova, la temporizzazione deve essere sostituita con la ricostruzione di carriera se è più favorevole.

Per il personale direttivo la temporizzazione è sempre più favorevole della ricostruzione di carriera art. 82.

Dal 1/1/2001, con l'entrata in vigore del primo CCNL della Dirigenza, che non prevede retribuzione di anzianità, non è più necessaria alcuna operazione di inquadramento per i neo-dirigenti.

La retribuzione si differenzia per altri fattori e norme legate alla complessità e all'attività dell'istituzione scolastica.

Personale Ata

- 1) il servizio non di ruolo prestato nelle istituzioni scolastiche statali anche nelle carriere inferiori;
- 2) il servizio non di ruolo prestato nelle istituzioni scolastiche statali con qualifica superiore;
- 3) il servizio di ruolo prestato nelle istituzioni scolastiche statali anche con qualifica inferiore;
- 4) il servizio preruolo prestato come docente se valutabile nell'ordine di scuola in cui è stato prestato; viene valutato non in anni interi, come per i docenti, ma per l'effettiva durata, senza limiti minimi;

Non è valutabile il servizio non statale, neppure quello prestato con Enti Pubblici (Comuni, province ...) se non per deroga prevista in casi particolari (es. passaggio degli Ata dagli enti locali allo Stato, effettuato, però, non per ricostruzione di carriera, ma per temporizzazione)

3.2 La valutazione del preruolo:

Contrariamente a quanto avviene per il personale ata, ai docenti i servizi scolastici sono valutati in anni interi (quando esistono i requisiti).

La valutazione del preruolo a partire dal 1/7/70, con scaglionamenti a regime dal 1/1/72, è indicata dall'art. 3 della D.L. 370/70, convertito con modifiche nella legge 576/70.

- quattro anni + un terzo del rimanente ai fini giuridici ed economici
- due terzi del rimanente ai soli fini economici

L'art. 81 del DPR 417/74 migliorò la valutazione a partire dal 1/7/75:

- quattro anni + due terzi del rimanente ai fini giuridici ed economici
- un terzo del rimanente ai soli fini economici

Occorre chiarire il significato della distinzione:

- il servizio utile ai fini giuridici ed economici è valido per i passaggi di classe
- il servizio utile ai soli fini economici è utile per maturare aumenti biennali (dal 1/1/96 sono stati aboliti gli aumenti biennali per cui non serve a niente fino al raggiungimento della soglia legge 399/88)

E' molto importante (direi determinante dopo l'abolizione degli aumenti biennali) il comma 3 dell'art. 4 della legge 399/88 perché sancisce che questo servizio ha effetti giuridici ed economici al raggiungimento di un'anzianità (col solo servizio giuridico ed economico) pari a:

- anni 16 per i docenti della secondaria
- anni 18 per i docenti della primaria
- anni 18 per i coordinatori amministrativi (ex segretari ora DSGA)
- anni 20 per il restante personale ata
- anni 24 per i docenti dei conservatori e accademie

Es. Docente di scuola secondaria che al 31/8/2007 ha superato il periodo di prova e vantava un'anzianità di anni 1 di ruolo + 8 di preruolo.

Dal 1/9/2007, con ricostruzione di carriera sono riconosciuti:

- ai fini giuridici ed economici anni 7 e mesi 8
- ai soli fini economici anni 1 e mesi 4

A partire dal 1/1/2016 maturerà i 16 anni, pertanto l'anzianità ai fini giuridici ed economici da quella data sarà di anni 17 e mesi 4.

Per il personale ATA furono emanate una serie di norme, spesso discriminanti tra le varie qualifiche.

Per fortuna (ci voleva poco!), il DPR 399/88 pose fine ad una situazione caotica prevedendo al comma 13 dell'art. 4 che a partire dal 1/7/88 anche al personale ata si doveva applicare la normativa applicata ai docenti.

Art. 4 – comma 13.

Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio preruolo comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, **nella misura prevista dall'art. 3 del D.L. 19 giugno 1970, n. 370** convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli.

Contrariamente di quanto avviene per il personale docente, al personale ata il servizio preruolo è valutato:

- a) per la sua effettiva durata in anni-mesi-giorni
- b) dalla data di immissione in ruolo e non dal superamento del periodo di prova

3.3 Requisiti essenziali per la valutazione

I requisiti sono essenzialmente due e riguardano i docenti: la durata e il possesso del titolo di studio specifico.

Sino al 1973/74 è richiesta per tutti anche la qualifica non inferiore a “buono”.

Durata:

Come definitivamente chiarito dall'art. 11, comma 14, della legge 124/99, a decorrere dall'anno scolastico 1973/74 al personale docente è riconosciuto l'anno di servizio:

- se la durata del servizio prestato nello stesso anno scolastico è di almeno 180 giorni
- se è servizio continuativo dal 1° febbraio al termine delle lezioni, con partecipazione agli scrutini e relative operazioni conclusive;

Al personale Ata è riconosciuto il servizio effettivamente prestato e non ci sono limiti minimi.

Titolo di studio:

Il servizio è utile se prestato in possesso del titolo di studio richiesto in quel momento per quella disciplina per l'immissione in ruolo.

Questa norma, apparentemente semplice, ha creato non pochi problemi, anche per le varie deroghe previste da leggi particolari.

Esiste una serie di servizi oggetto di controversie, riconosciuto o definitivamente non riconosciuto dopo sentenze o chiarimenti.

La più recente: l'art. 2 della legge 124/99 ha riconosciuto utili alla carriera gli anni di insegnamento su posto di sostegno senza titolo se in possesso del titolo valido per la disciplina dell'immissione in ruolo: riconoscimento tardivo, ma che rendeva giustizia perché logico.

Lo stesso Ministero diede disposizioni per ottenere il riconoscimento con la nota D13/788 del 3/11/99; ma fu preso in contropiede perché fu

obiettato che “trattandosi di norma innovativa non poteva avere decorrenza retroattiva”, quindi si potevano riconoscere solo tali servizi se prestati dopo l’entrata in vigore della legge, ovvero dopo il 25/5/99. In questo senso, dopo anni di misure contraddittorie e di contenzioso, si è pronunciato il Consiglio di Stato – Commissione speciale Pubblico Impiego – nell’adunanza n. 14 del 20/4/2004.

Un altro caso emblematico

Il servizio prestato dai docenti di religione fino al 31/8/90 è utile anche in mancanza del titolo in quanto prima nessuna norma lo prevedeva; quello prestato dopo è utile solo se in possesso di titolo.

Nella scuola secondaria è indispensabile uno dei titoli indicati al punto 4 del DPR 751 del 16/12/85:

- titolo accademico (baccalaurea, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede
- attestato di componente del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore
- diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana

Nella scuola primaria invece è valido un titolo rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale.

Per molti anni una controversia ha riguardato gli insegnanti di religione immessi in ruolo su posto comune: alcuni provveditorati riconoscevano il servizio come irc in presenza dei requisiti essenziali, altri no; il ministero pose fine alla querelle con apposita circolare sanzionandone la riconoscibilità.

3.4 Maggiorazioni ed accelerazioni di carriera

Supervalutazione del servizio prestato all'estero

Riguarda esclusivamente il servizio prestato dal personale di ruolo.

Maggiorazione: il 50% dei primi due anni + 1/3 dei successivi

La maggiorazione viene aggiunta a richiesta documentata.

Benefici art. 1 legge 336/70

E' meglio nota come "legge dei combattenti".

Pur avendo esaurito i suoi effetti per quanto riguarda i combattenti e reduci, mantiene ancora la sua valenza per l'estensione ai congiunti, ai profughi e alle vittime del terrorismo e della criminalità per effetto dell'art. 9 della legge 302/90 (vedi CM Funzione Pubblica n.2/03). I benefici sono riconosciuti, a domanda, a partire dalla data di decorrenza economica del ruolo; non ci sono prescrizioni per la presentazione della domanda, ma gli arretrati comprendono al massimo gli ultimi 5 anni.

Sono riconosciuti due anni di maggiorazione del servizio ai fini giuridici ed economici.

Le complicazioni sono sorte con la legge finanziaria 498/92, art 5 comma 4 che prevede l'assorbimento della maggiorazione "*in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale*"; non è cosa volesse dire, ma gli effetti sono stati che col nuovo inquadramento del 96 o nei passaggi di ruolo è stato assorbito.

Infermità per causa di servizio

I benefici decorrono dalla data in cui viene riconosciuta e consistono:

- per le infermità fino alla categoria sesta un aumento biennale del 2,50%
- per quelle di settima e ottava categoria un aumento biennale del 1,25%

Gli aumenti biennali non sono riassorbibili e quindi verranno aggiunti, sempre con lo stesso importo, nelle classi stipendiali successive.

Per il calcolo si fa riferimento allo stipendio base della classe maturata, comprensivo di eventuali assegno ad personam e retribuzione di anzianità (CM n. 24 del 23/2/2004).

Benefici particolari

Comma 6 dell'art. 50 della legge 312/80: Norma transitoria che riconosceva un miglioramento di un anno di carriera ai docenti della secondaria superiore; il beneficio è durato fino all'inquadramento del 1/2/81 previsto dal successivo contratto, in quanto sostituito dal

Comma 3 dell'art 4 del DPR 271/81: riconosceva ai docenti della secondaria superiore al raggiungimento dell'ultima classe stipendiale due aumenti biennali; il beneficio si è esaurito perché inapplicabile con l'inquadramento previsto dal DPR 209/87; alla possibilità di un suo ripristino col successivo contratto (DPR 399/88), il Ministero ha risposto negativamente con CM 309/89 che riporta il parere del Consiglio di Stato n. 321/89.

3.5 Procedura per il riconoscimento del preruolo

Per il riconoscimento del preruolo è necessario presentare domanda dopo il superamento del periodo di prova.

Gli insegnanti di religione incaricati, per effetto dell'art. 53 della legge 312/80 hanno diritto alla ricostruzione di carriera dopo un quadriennio di servizio; la ricostruzione di carriera si applica se con orario cattedra (oppure orario inferiore per motivi strumentali) nella scuola secondaria ed almeno 12 ore nella primaria.

Attenti, però, alla prescrizione decennale a partire dalla data in cui sorge il diritto.

E' di attualità la questione degli insegnanti di religione che non hanno presentato domanda di ricostruzione di carriera: il ministero aveva giustamente precisato che sono soggetti alla prescrizione, ma la Cisl Scuola è intervenuta per sostenere che la data di riferimento per la prescrizione è il 2/1/2001, emanazione della circolare n. 2/01 esplicativa dell'applicazione dell'art. 53 della 312/80 e del comma della 399/88.

Motivazione: prima di allora mancavano disposizioni applicative. Ma le RC di carriera venivano regolarmente fatte dalle istituzioni scolastiche a chi presentava la domanda.

3.6 Cenni sugli inquadramenti particolari: Personale ex Enti Locali, DSGA, IRC

Personale ex ENTI LOCALI

Data di inquadramento: 1/1/2000

Normativa: Legge n. 124 del 3/5/99, art. 8 – D.M. n° 184 del 23/7/99 – D.M. del 54/2001 che recepisce l'accordo del 20/7/2000

Tipo di inquadramento: Come indicato dall'art. 3 dell'accordo sottoscritto il 20/7/2000 tra Aran e OO.SS. che prevede:

- applicazione della temporizzazione, ma con un correttivo: si prende la retribuzione in godimento negli EE.LL. al 31/12/99 e tramite la temporizzazione si converte nella corrispondente anzianità nella carriera del personale della scuola con pari mansioni;
- il collocamento viene fatto nella fascia stipendiale di anzianità immediatamente inferiore, la differenza viene corrisposta come assegno ad personam assorbibile.

Osservazioni: Viene riconosciuta un'anzianità retributiva inferiore a quella reale e quindi uno stipendio inferiore a quello di un pari livello che ha lavorato sempre nello Stato. Di fatto si riconosce una retribuzione non inferiore a quella in godimento + il compenso individuale accessorio; ma sono ignorati il consistente salario accessorio di cui si godeva col CCNL degli Enti Locali e la numerose possibilità di straordinari e quant'altro veniva offerto negli EE.LL.

Col ricorso si chiedeva il riconoscimento dell'anzianità integrale maturata con le stesse mansioni negli EE.LL.; quasi tutti i giudici avevano accolto i ricorsi, ma tutto si è dimostrato vano con "l'interpretazione autentica" del comma 218 della Legge Finanziaria 2006 che la Corte Costituzionale ha riconosciuto non essere anticostituzionale.

A questo punto la soluzione favorevole è possibile solo attraverso il CCNL e in questo senso sono state gettate le premesse con l'impegno inserito al comma 147 dell'art. 3 della legge finanziaria per il 2008.

D.S.G.A.

Data di inquadramento: 1/9/2000 e 1/1/2003

Normativa: Art. 8 del CCNL del 15/3/01 e Comma 1 dell'art. 87 del CCNL del 24/7/03

Tipo di inquadramento: Inquadramento dal 1/9/2000 con applicazione della temporizzazione con incremento del 70% (anziché 100% come nella normale temporizzazione, del differenziale degli iniziali di livello del DSGA e del Responsabile Amministrativo.

Col successivo CCNL della Scuola si ottiene il riconoscimento del 100% del differenziale: nuovo inquadramento con nuova temporizzazione dal 1/1/2003.

Ricorso in atto: Si chiede l'applicazione dell'inquadramento più favorevole tra la temporizzazione e la ricostruzione di carriera (ovvero i 4 anni + 2/3). In pratica vuol dire riconoscimento integrale dell'anzianità in quanto quasi tutti i DSGA ex responsabili amministrativi hanno maturato o sono prossimi a maturare il 18° anno a partire dal quale anche il servizio valido ai soli fini economici viene valutato per i passaggi di classe.

I.R.C.

Gli insegnanti di religione possono avere le seguenti posizioni:

- Supplenti temporanei
- Supplenti annuali
- Incaricati senza ricostruzione carriera
- Incaricati con ricostruzione carriera
- Insegnanti a tempo indeterminato (di ruolo ai sensi della legge 186/03)

Docenti di ruolo

Fino al 2004 non esisteva l'insegnante di religione di ruolo, ora con la legge 186/2003 (Stato giuridico degli insegnanti di religione), dal 1/9/2005 ci sono state le prime immissioni in ruolo; prima l'incarico veniva rinnovato ogni anno, se la Curia lo negava per problemi di ordine morale, l'insegnante si ritrovava come precario, quindi alla ricerca di una nuova collocazione.

Sono previsti due ruoli regionali, uno per la scuola primaria e uno per la secondaria.

Molto criticato l'art. 4 che prevede, se la Curia nega l'autorizzazione, il passaggio ad altri insegnamenti mediante la mobilità.

Alla data dell'immissione in ruolo e dopo la ricostruzione di carriera, la retribuzione già in godimento viene garantita con assegno ad personam.

Incaricati con ricostruzione di carriera

Gli insegnanti di religione della scuola secondaria (media o superiore) sono retribuiti tutti come secondaria superiore. Ai sensi dell'art. 53 del DPR 312/80 e del comma 7 dell'art. 3 del DPR 399/88, dopo un quadriennio come insegnante di religione si viene inquadrati come il personale di ruolo, purché si operi con orario cattedra (almeno 12 ore nella scuola primaria – almeno 18 ore nella secondaria oppure almeno 12 per ragioni strutturali, ovvero quando non è possibile il completamento dell'orario per la complessità dell'istituzione scolastica): è però necessario prima procedere alla ricostruzione di carriera (di competenza della scuola,

non del Provveditorato) con riconoscimento del servizio preruolo, non solo di quello prestato come IdR: riconoscimento per intero degli anni con orario cattedra, riconoscimento di 4 anni + 2/3 degli anni senza orario cattedra.

Alcuni esempi di ricostruzione di carriera molto eloquenti sono contenuti nella CM n° 2 del 3/1/2001.

Incaricati senza ricostruzione di carriera

Fin quando non si matura il diritto alla ricostruzione di carriera perché non si è maturato il quadriennio oppure manca il requisito dell'orario cattedra si maturano aumenti biennali del 2,50% della classe in godimento. I supplenti annuali non sono in possesso del titolo di studio.

3.7 Software

Il software sulla ricostruzione di carriera e sui passaggi di ruolo della Tecnodid, che è stato inviato gratuitamente dalla segreteria nazionale alle strutture, è molto valido ed affidabile.

Peccato che spesso giaccia inutilizzato anche se il suo uso è abbastanza intuitivo e richiede solo un po' di pratica.

La versione disponibile attualmente ignora l'ultimo CCNL, a breve sarà disponibile l'aggiornamento al biennio contrattuale 2006-07.

Anche il software della Argo è abbastanza valido e semplice da usare. Scarseggia il software per le ricostruzioni degli IRC, finora non ne ho trovati di validi, se qualcuno ne conosce è pregato di segnalarmelo.

Appendice

Scheda dei riferimenti normativi

NORMATIVA DAL 1970 AD OGGI		
1	Decreto Legge n. 370 del 19/6/70 (convertito nella Legge n. 576 del 26/7/70)	Norme per il riconoscimento del servizio preruolo al personale della scuola
2	DPR 1079 del 28/12/70	Retribuzioni dal 1/7/70 del personale della scuola
3	Legge n. 477 del 30/7/73 – art. 12	Attribuzione dell'assegno perequativo dal 1/7/73
4	DPR n. 417 del 31/5/74	Norme di stato giuridico del personale della scuola
5	DPR n. 420 del 31/5/74	Retribuzione personale non docente dal 13/12/74
6	Decreto Legge n. 13 del 31/1/76 (convertito nella Legge n. 88 del 3/3/76)	Retribuzione del personale docente con decorrenza giuridica dal 1/1/76 ed economica dal 1/7/76
7	Legge n. 312 del 11/7/80	Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. L'inquadramento retributivo del personale della scuola decorre giuridicamente dal 1/7/80 ed economicamente dal 1/4/79; introduce la compressione delle anzianità inserendo il criterio del maturato economico.
8	DPR n. 271 del 2/6/81	Retribuzione del personale della scuola dal 1/2/81 Compare la prima temporizzazione
9	Circ. min. n. 180 del 6/6/81	Applicazione DPR 271/81
10	Circ. min. n. 11 del 11/1/82	Ulteriori chiarimenti applicazione DPR 271/81
11	DPR n. 507 del 23/8/81	Retribuzione del personale dei Conservatori e delle Accademie dal 1/2/81
12	DPR n. 345 del 25/6/83	Retribuzioni del personale della scuola dal 1/1/83
13	Circ. min. n. 220 del 1/8/83	Applicazione DPR 345/83
14	DPR n. 209 del 10/4/87	Una tantum 1986 e retribuzioni del personale della scuola dal 1/1/87
15	Circ. min. n. 184 del 23/6/87	Applicazione DPR 209/87
16	DPR 494 del 17/9/87 –art. 69	Aggiunge al DPR 209/87 l'art. 33 in cui si determina il cnglobamento nello stipendio di una quota di indennità integrativa pari a £ 1.081.000
17	Circ. min. n. 192 del 30/5/89	Applicazione delibera n. 2042/88 della Corte dei Conti sull'art. 3 del DPR 209/87
18	DPR n. 399 del 23/8/88	Retribuzioni dal 1/7/88 al 31/12/90 (In realtà fu prorogato fino al 1994)
19	Circ. min. n. 36 del 28/1/89	Applicazione DPR 399/88
20	Decr. Legge n. 384 del 19/9/92–art.7 (convertito nella legge n. 438/92)	Viene stabilita l'erogazione dell'EDR (£ 20.000 mensili per 12 mensilità) dal 1/1/1993; sono bloccati sino al 31/12/93 gli aumenti biennali
	Testo Unico Decreto L.vo n. 297 del 16/4/94	Riordino della normativa sul personale della scuola; vi ha trovato posto anche la legislazione vigente in materia retributiva
21	Circ. min. n. 208 del 1/7/94	Applicazione protocollo d'intesa del 20/4/94 con l'ARAN per la corresponsione dell'indennità di

		vacanza contrattuale dal 1/4/94 e dal 1/7/94
22	CCNL 94-97 del 4/8/95	Retribuzioni dal 1/1/95 e nuovo inquadramento dal 1/1/96; le classi sono i cosiddetti "gradoni" di 6 o 7 anni fino al 35° anno; sono aboliti gli aumenti biennali nell'ambito delle classi
23	Circ. min. n. 65 del 9/2/96	Servizio preruolo personale ATA
24	Circ. min. n. 129 del 29/3/96	Integrazione C.M. 65/96 servizio preruolo ATA
25	CCNL del 1/8/96	Aumenti biennio 96/97
26	Circ. min. n. 595 del 20/9/96	Inquadramento previsto dal CCNL del 4/8/95.
27	Nota del Tesoro n. 66340 del 18/3/97	Rifiuto del mod. A della 312/80 come ricostruzione di carriera provvisoria
28	Circ. min. n. 432 del 14/7/97	Applicazione art. 4, comma 5 della legge 498/92 riguardante l'interpretazione autentica dell'art. 1 della legge 336/70
29	Circ. min. n. 451 del 25/7/97	Interpretazione autentica dell'art. 66 del CCNL del 4/8/95 riguardante i capi di istituto
30	Circ. min. n. 397 del 25/9/98	Precisazioni a completamento della CM 595/96 sull'attribuzione di benefici retributivi previsti da norme speciali come la 336.
31	Circ. min. n. 466 del 1/12/98	Precisazioni sul riconoscimento del servizio preruolo nelle ricostruzioni di carriera posteriori al 1/1/96
32	Circ. min. n. 78 del 24/3/99	Istruzioni operative per i passaggi di ruolo relativi ai CCNL del 95 e del 96
33	Legge n. 124 del 3/5/99 – art. 8	Passaggio del personale scolastico dagli Enti Locali allo Stato
34	CCNL 98-01 del 26/5/99	Per la prima volta si rinnova un contratto che non sostituisce, ma modifica, quello precedente scaduto; complessa la comparazione tra i due testi. L'art. 34 istituisce il ruolo del D.S.G.A e stabilisce le modalità di inquadramento dal 1/9/2000 Retribuzioni biennio 98/99
35	CCNI del 31/8/99	Integra e completa il CCNL quadriennale; introduce nella retribuzione il compenso individuale accessorio
36	Circ. min. n. 247 del 2/11/2000	A completamento della precedente circ. min. 432/97 sull'applicazione art. 4, comma 5 della legge 498/92 riguardante l'interpretazione autentica dell'art. 1 della legge 336/70
37	CCNL del 15/3/01	Aumenti biennio economico 2000/01
38	Circ. min. n. 2 del 3/1/2001	Ricostruzione di carriera degli insegnanti di religione in applicazione Legge 312/80-art. 53
39	CCNL Dirigenti Scol. del 14/3/02	E' il primo contratto della dirigenza scolastica a partire dal 1/1/2001 con un nuovo inquadramento agganciato alla dirigenza statale
40	Circ. min. n. 99 del 19/9/02	Applicazione primo CCNL della Dirigenza Scolastica del 14/3/02
41	Nota min. n. prot. 916 del 19/3/03	Applicazione della sentenza n. 3479/2000 del Consiglio di Stato riguardante l'immissione nel ruolo dei laureati del personale diplomato della secondaria (ITP)
42	Legge n. 186 del 18/7/03	"Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado"
43	CCNL 2002-05 del 24/7/03	Contratto quadriennale con biennio economico 02/03
44	Circ. min. n. 24 del 23/2/04	Riconoscimento di miglioramenti in carriera per

		infermità a causa di servizio
45	Nota MIUR n. 1909 del 5/8/04	Riconoscimento servizio preruolo su posto di sostegno
46	Nota MIUR n. 1013 del 16/3/05	Nota sul parere del Consiglio di Stato relativo alla supervalutazione in carriera del servizio prestato all'estero
47	CCNL del 7/12/2005	Aumenti biennio 2004/05
48	CCNL Dirigenti Scol. del 11/4/06	Benefici economici del biennio 2002/03; connesso l'accordo benefici economici biennio 2004/05
49	D.M. n. 37 del 13/4/2006	Disposizioni sulle assunzioni in ruolo degli I.R.C.
50	Nota min. n. 2220 del 4/8/2006	Trattamento economico degli insegnanti di religione immessi in ruolo
51	CCNL scuola del 29/11/07	Rinnovo contrattuale del personale della scuola per il quadriennio 2006-09 e il biennio economico 2006-07
52	Sequenza contrattuale del 13/2/08	Attuazione artt. 85 e 90 del CCNL riguardante il personale docente
53	Sequenza contrattuale Ata - ipotesi del 28/5/08	Ipotesi di attuazione dell'art. 62 del CCNL riguardante il personale ATA